

**R.d.B.** *Comando Provinciale Vigili del Fuoco Alessandria*  
*Protezione Civile*

Al Prefetto di Alessandria  
Dott. F. QUINTO  
Al Dirigente Provinciale  
ING. R. RUGGIERO  
SEDE

Alessandria, 21 giugno 2000

Prot. N° 1/07/00

Oggetto: Uso improprio personale vv.f.

La scrivente O.S. ha avuto notizia che personale VV.F. del Comando provinciale di Alessandria turno A ( APS EURO-CITY V.F. 19842 con 5 operatori) sarebbe intervenuto in data 15/07/2000 in via San Giovanni Bosco presso il centro sociale " Forte Guercio" dietro richiesta del 113 per l'apertura del portone principale permettendo l'ingresso alle forze dell'ordine (relazione n° 3112). Premesso che la legislazione vigente stabilisce che i dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono a tutti gli effetti dipendenti civili dello Stato e in quanto tali sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria esclusivamente nell'esercizio delle loro funzioni così come definite dalla legge, Chiediamo:

- se ritiene lecito ed opportuno distogliere intere squadre di vigili del fuoco dal servizio di soccorso urgente alla popolazione per impiegarle al servizio delle Questure, della Polizia Municipale o di altri organismi preposti ad attività per niente compatibili o affini alle competenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- se ritiene che questo genere di interventi siano da considerarsi tra quelli di protezione civile o di soccorso tecnico urgente;
- se reputa legittimo che la polizia del comune di Alessandria si avvalga di personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per svolgere operazioni di polizia giudiziaria affidate alla stessa polizia .
- se il comandante dei vigili del fuoco di Alessandria è stato messo a conoscenza dai rispettivi tecnici incaricati dei particolari tipi di intervento cui erano chiamati a svolgere i vigili del fuoco;
- se intendono adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei responsabili che hanno disposto l'utilizzo di personale e mezzi dei vigili del fuoco per operazioni non di loro competenza distogliendo un'intera squadra dall'attività istituzionale di protezione civile ivi compreso il soccorso tecnico urgente alla popolazione.


L'impiego di personale del Corpo in operazioni di P.G. deve essere limitato strettamente ai reati di competenza e non, come in questo caso, ad operazioni di ordine pubblico che travalicano i compiti d'istituto e che vedono oltretutto impreparati ed inermi i dipendenti qual'ora dovessero trovarsi di fronte ad individui armati o comunque potenzialmente pericolosi.

Pertanto invitiamo la S.V. a fornirci tutte le informazioni in Suo possesso concernenti questo increscioso episodio, oltre che le indicazioni di quali misure siano state prese a riguardo. Riteniamo opportuno anche che il personale dipendente debba essere prontamente portato a conoscenza di quali siano i propri limiti nell'espletamento del servizio, al fine di evitare che gli stessi corrano inutilmente dei pericoli e che si possano sentire in qualche modo subalterni ad altri enti operanti

Si attende una risposta nei termini di Legge e si pongono distinti saluti.

Per il coordinamento provinciale RdB

Maccarino Giovanni





**CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO**  
COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Alessandria, 27 luglio 2000

UFFICIO: *Segreteria*

Prot. N. *8286* *I.13* Allegati:

*Alla* Organizzazione Sindacale  
R.d.b. Protezione Civile  
c/o Comando Prov.le VV.F. di  
Alessandria

*e, p.c.* *Al* Sig. Prefetto della Provincia di  
Alessandria

*Al* Ministero dell'Interno Dir.  
Gen. Prot. Civ. e SS.AA.  
Ufficio di Coordinamento ed  
Affari Generali  
00100 ROMA

OGGETTO: Nota Sindacale R.d.B. prot. 1/07/00.  
Usò improprio personale VF.

~~Con lettera di pari oggetto datata 21 giugno 2000, probabilmente errata perché antecedente all'episodio dal quale essa trae spunto, acquisita al protocollo dell'Ufficio in data 21.07.2000 e indirizzata al Sig. Prefetto di Alessandria oltre che allo scrivente, codesta O.S. pone il problema della partecipazione del personale VV.F. in concorso con le forze dell'ordine in attività di ordine pubblico, ritenendola impropria ed illegittima rispetto al profilo istituzionale del Corpo, giudicando addirittura increscioso un episodio occorso in data 15.07.2000 nel quale una squadra è intervenuta in Alessandria in ausilio alla Polizia per l'apertura del portone di un centro sociale.~~

La questione, oggetto peraltro di precedenti disposizioni ministeriali, così come posta, appare in buona misura infondata ed errata nel merito di alcuni dei quesiti posti, laddove viene confusa altresì la funzione della polizia giudiziaria con quella amministrativa più meramente istituzionale.

Si espongono di seguito le relative motivazioni.

Gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco espletano i loro compiti istituzionali nell'ambito del soccorso, prevenzione e vigilanza. Ma l'intera attività è pur sempre vincolata dall'appartenenza alla Pubblica Amministrazione. Ciò induce in via prioritaria a ritenere che nell'ambito della stessa P.A. vi sia una legittima presunzione di medesime finalità istituzionali. Ciò diviene ancora più marcato allorquando, per attività di controllo del territorio, si individuano appartenenti alla P.A. i soggetti di riferimento in termini di affidabilità e soprattutto di riservatezza.

Ciò si avvalorava di più quando le forze dell'ordine nell'ambito delle attività di P.G. (Polizia Giudiziaria), che può essere delegata o di iniziativa, debbano ricorrere a risorse estranee al loro patrimonio. In questo caso il privato (per es. il fabbro nella circostanza del fatto) dovrebbe agire in forza di una nomina di ausiliario di P.G., mentre per gli appartenenti al Corpo Nazionale, che rivestono tale qualifica pur limitata di loro compiti istituzionali, la nomina diventa superflua.

Questo sempre per attività collaborative di iniziativa, legate anche agli accadimenti. Mentre allorquando vi è espressa delega dell'Autorità Giudiziaria tutto ciò è superato potendo questo Potere estrinsecarsi a fronte dell'attività del P.M. o dell'A.G. più generale, che può avvalersi di ogni cittadino e di ogni risorsa.

Ad avviso dello scrivente la presenza di delega dell'A.G. è un elemento che rafforza ogni possibile situazione che potrebbe scaturire da un'attività collaborativa che pur condivide rischi di natura diversa da quelli ordinari che affrontano i Vigili del Fuoco.

Resta inteso che l'attività collaborativa va esplicata con le accortezze del caso, ovvero con pianificazione della salvaguardia degli operatori che mai e poi mai vanno esposti a situazioni di conflitto con la malavita. Ma è chiaro che tale salvaguardia non vuole significare ritenersi esonerati in via di principio da un dovere istituzionale.

Quanto sopra, a parere dello scrivente, delinea il quadro giuridico di riferimento entro il quale ogni forma di cooperazione richiesta da organismi istituzionali per la tutela dell'ordine costituito non può in via di principio essere negata.

Si ritiene pertanto che i quesiti posti da codesta O.S. nella loro generalità sono tutti risolti e più specificatamente si desidera significare che:

- bene ha fatto il Capo Sezione nel disporre l'intervento della squadra in appoggio al 113, atteso che la stessa non è stata distolta da altro impegno di preminente interesse istituzionale, risultando al momento disponibile.
- Nella circostanza suddetta alcuna forma di sottomissione di servizio si è venuta a determinare con la Questura o con la Polizia Municipale, ma è evidente che in operazioni di ordine pubblico la direzione spetta all'organo di polizia.
- La situazione prospettata è perfettamente complementare a quella che si presenta agli appartenenti alle forze dell'ordine allorquando si richiede la loro collaborazione per interventi di squisita competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Dal momento che codesta stessa O.S. suggerisce l'opportunità di un chiarimento al personale, si assicura che lo scrivente non mancherà di emanare opportuna disposizione di servizio nel senso sopraindicato, ove, mai ce ne fosse effettivo bisogno.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. Raffaele RUGGIERO)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ruggiero", written over the typed name of the provincial commander.



# *Prefettura di Alessandria*

Prot. nr. 952/4.2/Gab.

29 luglio 2000

Rif. nr. 1/07/00 del 21.06.2000

Al Sig.



Giovanni MACCARINO  
Coordinamento Provinciale R.d.B.  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
15100 ALESSANDRIA

e, p.c..

Al Sig.

COMANDANTE PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO  
15100 ALESSANDRIA

**OGGETTO:** *Intervento dei Vigili del Fuoco per operazione di P.G.*

*In relazione alla nota suindicata, si fa presente che l'intervento dei Vigili del Fuoco per l'apertura di una porta del centro sociale autogestito "Forte Guercio" è stato richiesto dalla Questura di Alessandria, previa intese con la competente Autorità Giudiziaria.*

*L'intervento del Vigili del Fuoco, limitato al tempo strettamente necessario per consentire l'accesso ai luoghi da perquisire, è da ricondurre all'attività di ausiliari di polizia giudiziaria, normativamente prevista dall'art. 348, comma 4°, del codice di procedura penale.*

IL PREFETTO  
(Quirino)

TITOLO IV.  
ATTIVITÀ A INIZIATIVA  
DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

**347. (Obbligo di riferire la notizia del reato).**

1. Acquisita la notizia di reato (330), la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione, (55, 357, att. 16) <sup>(1)</sup>.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (332, 349).

2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari <sup>(2)</sup>.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a 6) <sup>(4)</sup> e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale <sup>(3)</sup>. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia (coord. 221).

*Comma così sostituito dall'art. 4, comma D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, la L. 7 agosto 1992, n. 356*

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto dal

92,  
mafiosa, con ito,  
gosto 1992 56

<sup>(4)</sup> Le parole: «275, comma 3.» sono state sostituite dalle attuali «407, . . . a 6)» per effetto dell'art. 21, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 332.

**348. (Assicurazione delle fonti di prova).** 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole (326) <sup>(1)</sup>.

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'art. 370 e tutte le attività di indagine che, anche nell'ambito delle direttive impartite <sup>(2)</sup>, sono necessarie per accertare i reati, ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero (347).

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera (359).

*Comma così sostituito  
D.L. 8 giugno 1992,  
criminalità mafiosa, convertito  
nella L. 7 agosto 1992, n. 356  
Le parole «nell'ambito»*

l'ambito delle  
comma 2, del D.L.

16



**CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO**  
COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

***ORDINE DI SERVIZIO N° 48 DEL 27.07.2000***

***OGGETTO : Interventi tecnici dei Vigili del Fuoco in ausilio alle Forze di Polizia.***

*Una organizzazione sindacale territoriale ha posto recentemente il problema della presunta illegittimità degli interventi indicati a margine, con una interpellanza inviata al Sig. Prefetto e al sottoscritto.*

*Si fa tenere in allegato la nota di risposta che fino a diverse disposizioni degli uffici superiori cui la stessa è diretta, assume carattere di disposizione.*

*Si ritiene di dover evidenziare la necessità che le richieste di collaborazione vengano preventivamente segnalate allo scrivente e all'Ufficiale di Servizio al fine di pianificare l'intervento in relazione alla peculiarità che lo caratterizzano.*

***IL COMANDANTE PROVINCIALE***  
***(Dott. Ing. Raffaele RUGGIERO)***